

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3756 del 22/07/2022
Oggetto	DITTA AGRORAMA S.R.L., Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e Gestione di nuovo Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi in comune di Ventasso, Loc. Castagneto. DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3960 del 22/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 10382/2021

DITTA AGRORAMA S.R.L., Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e Gestione di nuovo Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi in comune di Ventasso, Loc. Castagneto. DINIEGO.

LA DIRIGENTE

Atteso che:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il Reg. CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Reg. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- la Direttiva 32/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la legge n.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- la D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. 1121.21-01-2019;
- la Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm” – Rev. 0 di ARPAE;
- la Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20 inerente la cessazione della qualifica di rifiuto;
- la L.132/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta AGRORAMA S.R.L. acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/115662 in data 23/07/2021 e integrazioni acquisite al protocollo di ARPAE n. PG/2022/4929 e n. PG/2022/4934 del 14/01/2022, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto in cui effettuare le operazioni di recupero R3 e R13 di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Comune di Ventasso, Loc. Castagneto;

Preso atto che dalla documentazione presentata il progetto proposto prevede la creazione di un impianto di recupero di rifiuti attraverso attività di lombricoltura, nel quale i rifiuti costituiti da fanghi biologici di impianti di depurazione e da letame bovino proveniente da allevamenti zootecnici della zona costituiscono il substrato di alimentazione di una popolazione di lombrichi che attraverso la loro digestione trasformano il rifiuto (fango con letame) in humus, sostanza che trova applicazione quale concimante/ammendante del terreno sottoposto a coltivazione. In particolare, l'attività di gestione rifiuti consiste nello stoccaggio della matrice organica in ingresso in cumuli o big-bag (attività di messa in riserva R13) e nella creazione di lettiere nelle quali i lombrichi vengono alimentati (attività di recupero R3) con i rifiuti in ingresso all'impianto. La ditta indica che tale “humus” sarà ad uso esclusivo interno come ammendante/fertilizzante di terreno destinato alla coltivazione di piccoli frutti (cfr. more e lamponi);

Atteso che, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi tra gli Enti e Amministrazioni interessate che si è svolta nelle sedute del 28/09/2021 e 05/05/2022;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rilevato che nel corso della prima seduta, in data 28/09/2021, la Conferenza dei Servizi ha evidenziato la necessità di integrazioni documentali, come comunicato alla Ditta con nota di ARPAE PG/2021/151874 cui la Ditta ha risposto con propria nota del 14/01/2022, acquisita da ARPAE al protocollo n.PG/2022/4929 e PG/2022/4934 del 14/01/2022;

Considerato che nel corso della seconda seduta in data 05/05/2022, la Conferenza dei servizi ha acquisito i seguenti pareri :

- parere negativo motivato dell'AUSL di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/74241 del 04/05/2022;
- parere negativo motivato del Comune di Ventasso acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/75235 del 05/05/2022;
- parere di non conformità al PTCP della Provincia di Reggio Emilia acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/75060 del 05/05/2022;

Preso atto che la Conferenza di servizi del 05/05/2022, sulla base dell'istruttoria condotta e tenuto conto dei pareri resi, ha espresso all'unanimità parere negativo al rilascio dell'autorizzazione relativamente alla domanda ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, presentata dalla AGRORAMA S.R.L.S. per il nuovo impianto in Via Ventasso - Località Castagneto in Comune di Ventasso (RE) con l'attività di gestione rifiuti con operazioni R3 e R13, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2021/115662 del 23/07/2021, sulla base di motivazioni espresse nel relativo verbale, trasmesso alla ditta, che per il presente atto sono di seguito così ricapitolate:

a) Il progetto non è coerente con le disposizioni normative e non soddisfa le condizioni per la produzione di prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto (end of waste) di cui all'art. 184-ter del D. Lgs.152/2006 [ad es. comma 1 lett. b) e lett.d)]: infatti non ha pertinenza al Regolamento (CE) 1069/2009 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) e non è coerente al Regolamento n° 178/2002 (requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare) e successive modifiche ed integrazioni; inoltre, la ditta prevede che il prodotto finale "humus" (o "vermicompost") abbia le caratteristiche degli ammendanti previsti all'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010, quando, invece, il D.Lgs 75/2010 all'Allegato 2 ammette per la produzione di ammendante commercializzabile mediante l'utilizzo dei lombrichi, esclusivamente il "vermicompost da letame" specificando che il substrato di partenza debba essere costituito solo da letame, bovino, suino, ovino, caprino o loro miscele, non prevedendo pertanto l'utilizzo di rifiuti e/o fanghi (EER 190805) misti al letame;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

b) Le condizioni di fattibilità del progetto e le previste attività e finalità poste non sono supportate da documentazione di carattere tecnico né da valutazioni tecnico-scientifiche, né da dati sufficienti, completi e coerenti con le finalità del progetto. In particolare, nonostante la articolata e precisa richiesta di integrazioni effettuata dalla Conferenza dei Servizi, la ditta si limita a riferire genericamente di numerose ricerche pubblicate a livello internazionale riportanti la valorizzazione dei rifiuti organici FORSU, attraverso la lombricoltura, ma non fornisce alcun dato sperimentale e/o prassi direttamente applicabile allo specifico caso e che ne supporti gli aspetti impiantistico, gestionale, tecnico, pratico, teorico, funzionale ecc.... In estrema sintesi:

- non è stata fornita adeguata esplicativa documentazione circa la provenienza del fango,
- non è stata fornito alcun dato scientifico di letteratura appropriato né dato sperimentale o proveniente da prassi consolidata a supporto della dimostrazione che l'utilizzo della ricetta indicata nella dieta del lombrico, escluda fenomeni di tossicità e/o di bioaccumulo di sostanze indesiderate nei lombrichi stessi e/o nell'humus e/o nei terreni su cui quest'ultimo viene distribuito,
- non sono state fornite evidenze scientifiche, ne' una valutazione approfondita che attestino, oltre alla più generale fattibilità del progetto presentato, la qualità ed efficacia del prodotto "humus" come previsto dalla ditta,
- la Ditta non ha fornito dati sufficienti per una valutazione completa e approfondita dei possibili effetti del progetto sull'ambiente e sulla salute.
- non è dimostrata la fattibilità dell'impianto con le condizioni meteo-climatiche dell'area prescelta, né sono individuati presidi o protezioni dello stesso dagli eventi meteorologici;

c) le condizioni ed attività di progetto comportano possibili effetti ambientali, per la matrice suolo e acque sotterranee, che, oltre a non essere state dettagliatamente investigate e illustrate, costituiscono, per le valutazioni condotte in sede di Conferenza di Servizi, elementi non coerenti con i principi di precauzione e tutela dell'ambiente e della salute, come esposto ai precedenti punti;

d) non sono state sufficientemente chiarite le motivazioni e finalità poste a base delle scelte progettuali e relative condizioni tecniche e gestionali e di tutela ambientale per la domanda presentata, che prevede la concimazione con humus di un campo agricolo, coltivato a piccoli frutti, facendo ricorso alla realizzazione di impianto di gestione rifiuti (per la produzione dell'humus stesso), quando per il medesimo fine di concimazione è possibile procedere con il diretto utilizzo del letame, di cui, peraltro, è comunque già prevista la ricezione in impianto;

e) infine, il progetto non contribuisce ad ottenere alcun beneficio ambientale in termini di riduzione complessiva dei quantitativi di rifiuti in gioco né del miglioramento delle loro caratteristiche qualitative per la successiva gestione. Infatti, relativamente alla prevista trasformazione del rifiuto costituito da fanghi di depurazione (EER 190805), rispetto alla già

normata pratica di "utilizzo in agricoltura" ai sensi del D. Lgs.99/1992 e successive altre vigenti disposizioni, i processi e tecniche esposti nel progetto non producono alcuna "depurazione e/o disinquinamento e/o decontaminazione" (es. metalli, idrocarburi, ecc...) dei fanghi stessi, ma, tutt'al più, un possibile trasferimento di tali sostanze dai fanghi agli anellidi (lombrichi). Analogamente non si osservano benefici sulla riduzione complessiva dei quantitativi di rifiuti, in quanto l'attività proposta potrebbe comportare la necessità di smaltimento dei lombrichi, eccedenti rispetto all'utilizzo aziendale (per altro non previsto ed illustrato nel progetto presentato), pertanto con conseguente aumento della produzione di rifiuti da destinare a smaltimento.

Dato atto altresì che con nota protocollo n. PG/2022/82576 del 18/05/2022 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia ha comunicato alla Ditta AGRORAMA S.R.L., ex art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come di seguito riassunti:

- I Il progetto non è coerente con le disposizioni normative e non soddisfa le condizioni per la produzione di prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto (end of waste) dell'art. 184-ter del D. Lgs.152/2006. Inoltre non è coerente con le disposizioni normative del Regolamento (CE) 1069/2009 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano), né con il quadro normativo a partite dal Regolamento n° 178/2002 (requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare) e le sue molteplici modifiche ed integrazioni, ed altresì anche con il D. Lgs. 75/2010 (Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti);
- II Le condizioni di fattibilità del progetto e le previste attività e finalità poste, non sono supportate da motivazioni e da valutazioni tecniche sufficienti, complete e coerenti fra loro;
- III le condizioni ed attività di progetto comportano possibili effetti ambientali, per la matrice suolo e acque sotterranee, che, oltre a non essere state dettagliatamente investigate e illustrate, costituiscono, per le valutazioni condotte in sede della conferenza, elementi non coerenti con i principi di precauzione e tutela dell'ambiente e della salute.

Alla lettera è stato allegato il verbale della sopradetta Conferenza di Servizi del 05/05/2022, che riporta più dettagliatamente gli aspetti e motivazioni per cui la Conferenza ha espresso parere negativo per il rilascio dell'autorizzazione presentata dalla Ditta AGRORAMA SRL.

Preso atto che la ditta ha risposto, entro i termini di legge, con nota acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2022/88443 del 27/05/2022, indicando in sintesi, che: trattasi di un progetto innovativo ed intende essere pioniere; il progetto è ecologico in quanto si avrebbe una consistente riduzione volumetrica ed in peso dei fanghi ed anche in termini di microinquinanti sfruttando il potenziale di bioaccumulo dei lombrichi. Relativamente alla sostenibilità del progetto, la ditta indica

che l'humus migliora le caratteristiche agronomiche del terreno combattendo la sterilità e la desertificazione, nonché migliora la ritenzione idrica, riducendo la necessità di irrigazione; inoltre il progetto consente di valorizzare il residuo organico in un solo lotto di terreno dedicato all'allevamento del lombrico, riducendo l'uso di suolo per lo spandimento. Il progetto produce sinergia in quanto il ciclo di lavoro/recupero consiste in una pratica totalmente agricola senza emissioni in atmosfera, scarichi o impatti acustici/ luminosi.

Relativamente al materiale in ingresso all'allevamento dei lombrichi, esse è costituito da :

1. Letame bovino, qualificato come sottoprodotto di Origine Animale (SOA) ai sensi del Reg. CE 1069/2009
2. Fango biologico, qualificato come rifiuto ai sensi dell'art.183 del d. Lgs.152/2006 con codice EER 190805.

Per l'alimentazione del lombrico si rispettano i limiti per le sostanze indesiderate nelle componenti mangimistiche previsti dalla Direttiva 32/2002/CE e dal protocollo AssolzooAnnex6 concordato dalle aziende del settore mangimistico.

Per il processo di recupero, le materie in ingresso sono utilizzate come alimento primario (letame bovino) e secondario (fango biologico). In particolare, ricevendo un SOA ed un Rifiuto, l'allevamento necessita di:

- 1 Registrazione ai sensi del Reg. CE 1069/2009 (veterinaria)
- 2 Autorizzazione Ordinaria rifiuti ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/2006.

La ditta inoltre ha previsto che l'attività condotta comporti la moltiplicazione dei lombrichi sino alla messa a regime dell'allevamento, senza ipotizzare una vendita di lombrichi a terzi. Anche per le deiezioni animali (humus), è stato deciso di utilizzarle internamente come fertilizzante organico per le coltivazioni sulle aree limitrofe all'allevamento e anche altre. Qualora la Ditta intendesse procedere alla commercializzazione dell'humus di lombrico quale fertilizzante, si dovrà registrare come Produttore di Fertilizzanti. I materiali eccedenti le necessità interne saranno trattati come rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

Il Reg.CE 178/2002 è relativo alla sicurezza e salute umana. Il progetto Agrorama, invece, valorizza il residuo organico come mangime ovvero "alimento per animali" nel rispetto della Direttiva 32/2002/CE.

L'humus è deiezione animale e come tale verrà trattata/classificata. Il Reg CE 1069/2009 definisce:

- sottoprodotti di Origine animale (art.3 comma 1): corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- Stallatico (art.3 comma 20): gli escrementi e/o urina degli animali di allevamento diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera.

L'humus di lombrico alimentato con residui diversi da letame è esso stesso un letame come da definizione riportata al punto precedente.

Per quanto concerne l'ecotossicità, la lombricoltura ha un notevole effetto depurativo garantito dai coefficienti di bioaccumulo dei principali microinquinanti, tipicamente i metalli pesanti, da parte del lombrico stesso: il lombrico trattiene e metabolizza nei suoi tessuti il 50% circa dei metalli pesanti che ingerisce/digerisce e apporta al terreno il 50% di carico microinquinante in meno rispetto allo spandimento diretto di fango biologico.

Dato atto che relativamente ad alcune affermazioni concernenti il materiale in ingresso, il processo di recupero, i prodotti finali e l'ecotossicità, espresse nella nota della ditta sopra indicata, ARPAE ha acquisito, al protocollo n. PG/2022/104324 del 23/06/2022, parere dell'AUSL per gli aspetti di propria competenza;

Preso atto che nella sopradetta nota di AUSL, fra l'altro, si specifica che

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, definisce che: “ i sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.”

Inoltre, tali norme si applicano ai prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull'igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano (sottoprodotti di origine animale «a norma di legge»). Tali prescrizioni pertanto si applicano anche a prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale «per scelta»)." Nel caso specifico i lombrichi non possono essere considerati dei sottoprodotti di origine animale in quanto non sono destinati al consumo umano e pertanto nemmeno il materiale fecale derivante dalla digestione / elaborazione di letame e fanghi di depurazione rientrano in tale normativa.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Inoltre, in merito alla definizione di cui all'art. 3 comma 20 del Regolamento 1069/2009, lo stallatico è relativo agli allevamenti, ovvero per definizione "l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi", i lombrichi non vengono utilizzati per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi pertanto non si configura come allevamento quindi il riferimento allo stallatico non risulta pertinente.

In merito alla Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali , tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 "I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento" e dell'art. 3 comma 2 "In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I ". Nell'allegato I della legge sopracitata nella colonna Prodotti destinati all'alimentazione degli animali, non sono previsti i fanghi di depurazione, pertanto tale residuo organico non può essere considerato un alimento per animali (come già espresso nel parere che era stato reso da AUSL nell'ambito della Conferenza di Servizi).

In riferimento al Regolamento (CE) n. 178/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare la ditta Agrorama sostiene che è relativo alla sicurezza e salute umana, mentre il progetto di Agrorama valorizza il residuo organico come mangime ovvero "alimento per animali" il cui prodotto finale chiamato impropriamente Humus viene utilizzato per concimare piccoli frutti quali more e lamponi, (come già espresso nel parere che era stato reso da AUSL nell'ambito della Conferenza di Servizi).

Facendo una lettura complessiva e completa della suddetta norma si nota che Articolo 4 comma 1: "Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati ". Nel Principio di precauzione all'art. Articolo 7 comma 1: Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Riassumendo i lombrichi NON fanno parte della categoria di animali i cui sottoprodotti sono disciplinati dal regolamento 1069/2009, non possono essere alimentati con fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane in quanto i fanghi non rientrano nella direttiva 32/2002 inoltre l'ipotetico prodotto di digestione dei lombrichi non può essere utilizzato sui prodotti frutticoli ed orticoli consumati crudi, il riferimento al Reg. Ce 178/2002 ha l'obiettivo di tutelare la sicurezza della salute umana e animale, nonché gli interessi del consumatore, da tutti quegli alimenti che nel mercato interno della comunità sono liberamente in circolazione.

Il Reg. CE 178/2002 è parte integrante del pacchetto igiene, un insieme di norme che disciplinano la materia dell'igiene e sicurezza degli alimenti ed i controlli connessi, mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini della comunità europea assicurando l'immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani.

Considerato, inoltre, che relativamente agli altri specifici punti trattati nella nota della ditta, di risposta alla comunicazione ai sensi dell'art.10 bis trasmessa da ARPAE, vengono ribadite affermazioni già riportate nella documentazione precedentemente presentata, che non sono altresì supportate da dati o informazioni aggiuntivi, e pertanto non forniscono chiarimenti e risposte rispetto alle motivazioni per le quali la Conferenza di Servizi ha espresso parere negativo, come notificato da ARPAE alla ditta con lettera protocollo n. PG/2022/82576 del 18/05/2022, con allegato verbale della Conferenza del 05/05/2022;

Ritenuto, alla luce dell'esito della Conferenza di Servizi del 05/05/2022 e di quanto sopra esposto nelle osservazioni pervenute dalla ditta, acquisite da ARPAE al protocollo n.PG/2022/88443 del 27/05/2022, ed nella nota di AUSL acquisita al prot.PG/2022/104324 del 23/06/2022, che non sussistono le condizioni per il rilascio della dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta AGRORAMA S.R.L.;

Su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

- il diniego, per i motivi ostantivi espressi in premessa, al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione rifiuti (operazione R3-R13) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Comune di Ventasso, Loc. Castagneto, di cui all'istanza ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 208 presentata dalla ditta AGRORAMA. S.R.L., avente sede legale in Monghidoro (BO) – via Madonna dei Boschi, acquisita al protocollo di Arpae con n. PG//2021/115262 del 23/07/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, al Comune di Ventasso, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.